

# **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CONDONO PER TUTTI I TRIBUTI DI PROPRIA ESCLUSIVA COMPETENZA**

## **ART. 1**

### ***Oggetto del condono***

Con il presente atto, il comune di OLIVETO CITRA, intende consentire agli utenti dei servizi per i quali va corrisposto il tributo di propria esclusiva competenza, di avvalersi delle seguenti agevolazioni o esenzioni, al fine di definire, in breve tempo, la posizione debitoria nei confronti di questo Ente.

## **ART. 2**

### ***Presupposto del condono***

Per poter usufruire della riduzione delle tasse e imposte, unitamente a quella o all'esenzione sugli importi dovuti per interessi e sanzioni è necessario che ogni contribuente adempia al pagamento, di cui in precedenza non avevano in tutto o in parte adempiuto, entro 90 giorni (non inferiori a 60) dalla data di pubblicazione del presente regolamento, pena la decadenza dal beneficio.

## **ART. 3**

### ***Soggetti passivi del condono***

Possono usufruire del condono gli utenti di tutti i servizi che questo Comune eroga per propria esclusiva competenza, a fronte di un corrispettivo che in passato non avevano in tutto o in parte pagato.

## **ART. 4**

### ***Criteri per le riduzioni e/o esenzioni***

A ogni soggetto che, fino al 31 dicembre 2002, non ha pagato per intero tasse od imposte, relativamente a servizi usufruiti, viene concessa la riduzione del 25% sull'importo del tributo dovuto, unitamente alla esenzione per gli interessi e con ulteriore riduzione del 30% sull'importo del tributo per la omessa denuncia. Per i soggetti, invece, che hanno in parte adempiuto ai propri obblighi tributari, viene concessa un'ulteriore riduzione del 10%, sul totale complessivamente dovuto (tributo + sanzione)

## **ART. 5.**

### ***Denunce***

I soggetti tenuti al pagamento del tributo hanno l'obbligo di presentare al Comune, entro 90 (non inferiore a 60 giorni), dalla data di pubblicazione del presente regolamento, apposita domanda, nella quale viene indicato il tributo omesso e da quale anno con ogni altro utile elemento per consentire al comune l'esatta quantificazione della tassa od imposta dovuta (a titolo esemplificativo: superficie dei locali o di aree scoperte, rendite catastali, ndr). La denuncia deve essere sottoscritta e presentata dal soggetto passivo o da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale. In caso di spedizione la denuncia si considera presentata, a tutti gli effetti, il giorno di ricezione della stessa, attestato dal timbro postale.

**ART. 6**  
***Contenzioso***

Nel caso in cui il contribuente abbia in corso una procedura di accertamento d'Ufficio o, in sede giurisdizionale, un procedimento pendente, il comune attiva gli adempimenti necessari per l'immediata sospensione delle procedure e qualora il soggetto adempia agli obblighi, nei termini di cui al precedente art. 2, viene estinta ogni procedura in corso.

**ART. 7**  
***Disposizioni finali***

Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili dalla data di entrata in vigore, coincidente con la pubblicazione all'Albo Pretorio, sostituendo ogni e altra previsione agevolativa che questo Comune aveva posto in essere. Le denunce di detassazione o riduzione, già presentate hanno validità ai fini temporali. Per le agevolazioni ed eventuali esenzioni si farà riferimento a quanto disciplinato dal presente regolamento.